



PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

RG 1/2012 Concordati preventivi

Tribunale di Sondrio

Omologa del concordato preventivo

Il tribunale fallimentare

riunito in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati:

dott. Gianfranco D'Aietti. Presidente relatore

dott.ssa Barbara Licitra. Giudice

dott. Luca Fuzio. Giudice

nel procedimento di concordato preventivo presentato da:

Marmipedrotti Graniti s.p.a. in liquidazione,

con sede legale in Sondrio via Trieste 19,

iscritta al registro delle imprese di Sondrio numero REA SO-43799

codice fiscale 01928470127,

in persona del suo legale rappresentante pro tempore (liquidatore) Dott. Ciceri Piero Paolo

nato a Milano il 31/01/1971 C.F. CCRPPL71A3 I P205L

Commissario giudiziale rag. Alessandro Cottica

Il Tribunale, in seguito all'udienza in camera di consiglio tenuta il 25 settembre 2013 ;
letto il parere motivato del commissario giudiziale ex art. 180 2° comma legge fallimentare;
preso atto dello svolgimento della procedura e delle sue vicende cronologiche ripercorse
nella relazione del Commissario giudiziale (da pag. 1 a pag. 4);
visto l'esito delle votazioni la votazioni dalle quali risulta che i creditori hanno approvato il
concordato a norma dell'art. 177 l.f.,

viste le dichiarazioni di opposizione alla omologa depositate tempestivamente da- Agenzia
delle Entrate Direzione Provinciale di Sondrio, Equitalia Nord Spa, CTP srl e Milgrandi Spa
udita la relazione del Presidente delegato, rileva che:

Tutti gli adempimenti procedurali sono stati compiuti e sussistono le condizioni formali e
sostanziali (nei limiti in cui queste possono essere oggetto di esame da parte dell' autorità
giudiziaria), per omologare il concordato preventivo proposto.

La proposta concordataria, come ampiamente messa a punto con le opportune integrazioni e
modificazioni nel corso dell' articolata procedura, è stata sinteticamente riepilogata dal
Commissario giudiziale nel suo parere motivato ed il piano è stato giudicato "fattibile".

La proposta definitiva del debitore è la seguente:

1. immediato pagamento degli oneri in prededuzione con utilizzo delle
disponibilità liquide esistenti;
2. cessione dell'azienda alla società Marmi Valmalenco s.r.l. al prezzo complessivo di
Euro 3.540.000, di cui Euro 300.000 già versati in forza di imputazione in conto prezzo
dei canoni d'affitto d'azienda anticipatamente corrisposti a Marmipedrotti Graniti Spa,
con atto da stipulare entro 90 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa del presente
concordato preventivo e di quello della Fratelli Pedrotti srl (società che possiede il 100%
delle azioni di Marmipedrotti Graniti Spa);
3. pagamento dei creditori ipotecari e pignorati alla data dell'atto di cessione

Tribunale fallimentare di Sondrio- concordato Marmipedrotti s.p.a. - OMOLOGA

dell'azienda (totale Euro 2.117.500);

4. incasso dei crediti commerciali vantati da Marmipedrotti Graniti Spa e cessione delle rimanenze costituenti il magazzino, oggetto di contratto estimatorio stipulato tra la debitrice e Marmi Valmalenco srl;

5. entro 180 giorni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo verrà eseguito il primo piano di riparto che riguarderà i creditori privilegiati;

6. trascorsi ulteriori 180 giorni si darà luogo a un secondo eventuale piano di riparto in base agli incassi dei crediti verso clienti;

7. entro 360 giorni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, si provvederà a riconoscere la percentuale prevista dal piano ai creditori chirografari utilizzando la finanza esterna (Euro 300.000), che Demantoide srl ha irrevocabilmente proposto di versare entro i 90 giorni successivi al passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato preventivo;

8. se nel termine di cui sopra non si fossero incassati tutti i crediti nei confronti dei clienti, si procederà al conferimento dei relativi diritti di credito residui in apposito trust. I creditori privilegiati risulteranno beneficiari del suddetto trust nella misura corrispondente al loro credito residuo a quella data.

A supporto dell'offerta di acquisto di cui al punto 2), Marmi Valmalenco srl aveva prodotto lettera 12.11.2012 del Credito Valtellinese di Sondrio, allegata alla lettera u) della domanda di concordato, da cui risulta che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Credito ha deliberato in favore della stessa, condizionatamente al perfezionamento delle offerte di acquisto sull'azienda e sugli immobili di proprietà della Marmipedrotti e sugli immobili di proprietà della Fratelli Pedrotti srl, la concessione di un mutuo ipotecario di Euro 6.000.000 (anche la società Fratelli Pedrotti srl, unico socio di Marmipedrotti, ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. L'offerta di acquisto proposta da Marmi Valmalenco srl ha per oggetto l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare delle due società, ed è sospensivamente condizionata al passaggio in giudicato di entrambi i concordati preventivi).

Con nota del 5 settembre 2013, indirizzata a Marmi Valmalenco srl, l'Istituto di Credito hanno confermato che gli affidamenti a suo tempo deliberati sono tutt'ora in validità, condizionatamente al perfezionamento delle offerte di acquisto sopra descritte.

Per quanto riguarda i crediti commerciali l'Avv. Massimiliano Tavella, legale di Marmipedrotti Graniti Spa, in data 11 settembre 2013 ha relazionato il Commissario Giudiziale sullo stato degli incassi, riferendo che non vi sono da rimarcare eventi di particolare rilevanza rispetto a quanto già segnalato a maggio 2013 (si veda il capitolo 11.2 della relazione ex art. 1721.f.).

I pagamenti previsti nel piano concordatario, tenuto conto delle rettifiche apportate all'attivo e al passivo dal Commissario Giudiziale sono stati indicati nel parere motivato.

Osserva il Tribunale che in sede di omologa del concordato, i poteri che residuano in capo all'organo giurisdizionale sono poteri di mero controllo di legittimità della procedura, non potendo invece il Tribunale entrare nel merito della fattibilità economica della stessa che è rimesso interamente alla valutazione dei creditori. In tal senso si è espressa, recentissimamente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale, nella sentenza resa in data 23.01.2013, ha affermato il principio per cui, a seguito della riforma della procedura concordataria che ne ha accentuato il carattere negoziale, "... proprio in ragione della diversità del ruolo del giudice cui si è sopra fatto cenno, questi non può esercitare un controllo sulla prognosi di realizzabilità dell'attivo nei termini indicati dall'imprenditore, esulando detta prognosi dalla causa del concordato come precedentemente delineata ed essendo la stessa rimessa alla valutazione dei creditori quali diretti interessati, una volta assicurata la corretta trasmissione dei dati ed acquisite le indicazioni del commissario

giudiziale”.

Nel caso di specie, la procedura concordataria, per come sopra riassunta, si è svolta in piena regolarità e nel pieno rispetto delle norme dettate in proposito dalla legge fallimentare. L'adunanza dei creditori è stata regolarmente convocata e tutti i creditori sono stati messi nelle condizioni di conoscere adeguatamente la situazione economica e finanziaria della ricorrente, le valutazioni e i rilievi negativi espressi dal Commissario Giudiziale. Compiuta tale verifica, il Tribunale non può che prendere atto del parere favorevole dell'adunanza dei creditori e, conseguentemente, procedere all'omologa del concordato preventivo.

Equitalia Nord Spa al punto n. 2) dei motivi di opposizione ritiene che la proposta della debitrice, che prevede la soddisfazione in misura percentuale del 3,14% dei crediti erariali ex art. 2752 e 2778 n. 18 C.C., sia “irrisoria” deducendo che la proposta di concordato preventivo sia inammissibile.

La deduzione non può essere accolta in quanto la misura della soddisfazione è un dato economico che attiene al merito e non alla inammissibilità e viene valutato a maggioranza dai creditori (peraltro il credito di Equitalia verrebbe soddisfatto tenendo conto del privilegio che degrada al chirografo, una percentuale prevista del 4,79%).

Il Tribunale in questa sede di omologa deve soprattutto prendere posizione sulla questione della falcidiabilità o meno dei crediti IVA vantati dall'Erario dello Stato (nonché quello ricollegato delle “ritenute”), segnalata dal Commissario Giudiziale ed oggetto di specifica opposizione da parte sia della Agenzia delle Entrate.

In buona sostanza il Tribunale di Sondrio deve prendere posizione sul quesito che se in un procedimento di concordato preventivo sia ammissibile una proposta nella quale, senza che si richieda la transazione fiscale, vi sia la “falcidia” del credito per IVA e per ritenute non versate.

In buona sostanza la società ha presentato un piano e una proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160, co.2, sostenendo che il credito dell'erario per Iva non avrebbe trovato soddisfazione integrale dalla liquidazione del patrimonio del debitore. Su tale presupposto veniva previsto il pagamento parziale del credito per Iva. Va evidenziato che la proposta concordataria definitiva debba essere ritenuta quella che, con ampie modifiche, è stata oggetto di attestazione da parte del professionista, modificata, infine dalla proposta integrativa del 15.5.2013. Tale piano concordatario prevede, appunto la falcidia dei crediti IVA.

L'Agenzia delle entrate contesta tale proposta sostenendo che il credito Iva deve essere pagato sempre e comunque integralmente in quanto l'art. 182 ter legge fallimentare ha natura sostanziale poiché attiene al trattamento dei crediti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale.

In estrema sintesi (e trattandosi di un problema giuridico ben può essere svolta solo una breve disamina) ci si riporta, per la analitica sequenza dei ragionamenti giuridici ad altri provvedimenti giudiziari che qui verranno richiamati.

La proposta di concordato può prevedere diverse modalità di soddisfacimento dei creditori con due precisi vincoli; ai creditori privilegiati non può essere offerto un soddisfacimento che sia inferiore al valore del bene ritraibile dalla sua liquidazione ed in secondo luogo non può essere alterato l'ordine delle prelazioni.

Il quesito è il seguente: in un procedimento di concordato preventivo è ammissibile una proposta nella quale, senza che si richieda la transazione fiscale, si preveda la “falcidia” del credito per IVA e per “ritenute non versate”?

Il problema ha soluzioni diverse a seconda della ricostruzione sistematica-interpretativa che si accoglie.

La norma in gioco è l'art. 182 ter della legge fallimentare che esclude la falcidiabilità

Tribunale fallimentare di Sondrio- concordato Marmipedrotti s.p.a. - OMOLOGA



L'interpretazione della norma proposta dalla Cassazione nelle sentenze 22931 e 22932 del 4 novembre 2011 esclude che la proposta concordataria possa in qualche modo falciare i crediti IVA (e quelli per ritenute, per una estensione sistematica) anche (per ragioni sistematiche) se non sia stata chiesta la transazione fiscale.

Tale soluzione, accolta dalla Suprema Corte, e da vari tribunali di merito (Tribunale di Brescia 11 giugno 2013; tribunale di Milano 28 maggio 2013; tribunale di Vicenza 18 aprile 2013)

L'altra soluzione, invece valorizza la natura "derogatoria" della norma ex art. 182 bis rispetto ai principi generali e ritiene la non applicabilità della regola al di fuori del chiesto concordato fiscale. L'istituto del «concordato fiscale» avrebbe natura volontaria ed è "derogatorio" dei principi generali, ma solo se l'impresa in crisi sceglie di assoggettarsi alle regole dell'art. 182 ter; l'intangibilità dell'Iva nel concordato preventivo opererebbe, quindi, solo se il debitore esplicitamente voglia avvalersi della transazione fiscale ex art. 182 ter legge fallimentare. Il legislatore ha configurato il divieto di falciatura del credito Iva come un limite imposto espressamente alla 'proposta' di transazione fiscale; per cui ritenere che il credito IVA non vada falciato anche nel caso in cui il debitore non abbia inteso far ricorso alla procedura, costituisce interpretazione estensiva, non consentita per difetto di "eadem ratio".

Tale seconda interpretazione è stata accolta da: tribunale di Cosenza 29 maggio 2013; tribunale di Como 28 gennaio 2013; tribunale di Perugia 16 luglio 2012; tribunale di Varese 15 giugno 2012; nonché molto recentemente anche dalla corte d'appello di Genova 27 luglio 2013)

Il tribunale di Sondrio ritiene che la seconda soluzione sia quella da adottare in quanto più convincente e più in linea con una interpretazione rispettosa dei principi del divieto di applicazione analogica di norme derogatorie.

Il tribunale di Sondrio ritiene di omologare, quindi il concordato preventivo proposto dalla società non ritenendo ostativa una falciatura del credito Iva e per "ritenute" vantato dal creditore Agenzia delle Entrate, che è stato degradato a chirografo per incapacienza degli importi destinati a soddisfare i creditori muniti di una legittima causa di prelazione.

La società debitrice risulta aver effettuato il versamento a titolo di fondo spese.

I tempi della liquidazione sono stimabili in un anno, essendo l'attività liquidatoria in gran parte compiuta, permanendo solo gli immobili in proprietà della società per i quali vi è già offerta cauzionata di acquisto.

Ai sensi dell'articolo 180, penultimo comma, del nuovo testo L.F., le somme da corrispondere ai creditori eventualmente irreperibili dovranno essere versate, a cura del liquidatore e sotto il controllo del Commissario, su conto corrente bancario intestato alla procedura, affinché in caso di omessa richiesta di attribuzione entro cinque anni le somme indicate possano essere accreditate allo Stato.

A norma dell'art. 182 L.F., trattandosi di concordato per cessione di beni, deve essere nominato il comitato dei creditori.

Si ritiene che l'attività conseguente alla liquidazione ed agli adempimenti gestionali debba essere svolta, così come indicato, sia pure sotto la vigilanza del Commissario giudiziale, dal un professionista che si nomina come segue con riconoscimento di un compenso che verrà determinato ogni anno dal giudice delegato.

P.Q.M.

il Tribunale di Sondrio, nella composizione collegiale sopra indicata, applicato l'articolo 180 L.F., al termine del giudizio di omologazione

OMOLOGA

Tribunale fallimentare di Sondrio- concordato Marmipedrotti s.p.a. - OMOLOGA



il concordato di Marmipedrotti Graniti s.p.a. in liquidazione

NOMINA

liquidatore il dottor Giuseppe Gentile, con Studio in Chiavenna via S. Maria n. 6

RISERVA

la nomina del comitato dei creditori entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto su proposta del Commissario giudiziale

DISPONE

1. che le attività di liquidazione e gli adempimenti gestionali previsti nel piano vengano condotti dal liquidatore giudiziale, dott. Giuseppe Gentile, sotto la vigilanza del Commissario;
 2. ogni atto di cessione diverso da quelli di cui all'art. 182, 4° comma, L.F. e, comunque, ogni altro atto di straordinaria amministrazione, nonché le transazioni, sarà compiuto preferibilmente mediante ricorso a procedure competitive e trasparenti, acquisendo il parere preventivo del Commissario e del Comitato dei creditori e **depositando, poi**, l'atto presso la Cancelleria Fallimenti del Tribunale; in caso di dissenso da parte del Commissario o del Comitato dei creditori, la decisione dovrà essere rimessa al Giudice delegato;
 3. al fine di consentire il miglior controllo sulle ulteriori attività di gestione, il Liquidatore provvederà a trasmettere, ogni trimestre, una dettagliata relazione al Commissario, al Comitato dei creditori nominando ed al Giudice delegato, provvedendo, poi, al deposito di apposito documento, unitamente alle eventuali osservazioni, da inserire nel fascicolo del concordato ai fini della necessaria trasparenza dell'attività. La relazione dovrà comprendere anche la previsione delle attività ancora da compiere e la relativa tempistica;
 4. il Liquidatore dovrà provvedere a redigere, secondo necessità, piani di riparto per il pagamento dei creditori in collaborazione e sotto la sorveglianza del Commissario;
 5. al termine della procedura, il Liquidatore dovrà predisporre il rendiconto della gestione, corredato del parere del Commissario e del Comitato dei creditori, provvedendo al deposito della relativa relazione e degli **allegati** nel fascicolo della procedura.
 6. Si comunichi alla società concordataria ed al Commissario giudiziale.
- Si provveda alla pubblicazione ed affissione ai sensi dell'articolo 17 L.F.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio il 01 ottobre 2013

Il Presidente relatore ed estensore
dr. Gianfranco D'Aietti

Visto, depositato in Cancelleria
Sondrio, 12/10/2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Antonio Di Clemente

Antonio Di Clemente